



AVVISO ALLA CLIENTELA PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA E FOGLIO INFORMATIVO



Redattati ai sensi dell'art. 16 della Legge 108/1996, del titolo del T.U. Bancario e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della banca d'Italia del 25 Luglio 2003 e del Provvedimento UIC del 29 aprile 2005.

Questo avviso contiene l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela ai sensi dell'art. 16 della Legge 108/1996, del Titolo VI del T.U. Bancario, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 Luglio 2003 e del Provvedimento UIC del 29 Aprile 2005.

K Servizi SpA è un intermediario finanziario che non opera nei confronti del pubblico, gestendo accordi distributivi con banche, intermediari finanziari e compagnie assicurative e assistendo gli operatori che operano nei confronti del pubblico attraverso servizi istruttori che agevolino l'effettiva definizione delle richieste di finanziamento o di copertura assicurativa richieste dal Cliente.

Il marchio Kredito Mediazione Creditizia distingue una rete di agenzie di mediazione creditizia, ognuna delle quali è soggetto giuridico autonomo e aderisce in qualità di Socio alla Cooperativa di mediazione creditizia K Network Scarl. L'organizzazione prevede la collaborazione tra l'intermediario finanziario K Servizi SpA e i Soci della Cooperativa K Network Scarl giuridicamente ed economicamente indipendenti da K Servizi SpA. Il marchio Kredito Mediazione Creditizia viene concesso in uso a imprenditori direttamente responsabili degli atti concernenti lo svolgimento della propria attività professionale e di impresa.

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

Denominazione _____
sede legale in _____, via _____ n. _____
sede amministrativa in _____, via _____ n. _____
codice fiscale _____, P.IVA _____ cap. sociale _____
iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, iscrizione Albo Mediatori Creditizi n° _____ in data ____/____/____

PREMESSO CHE

- il mediatore creditizio è obbligato ad iscriversi all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dalla Banca d'Italia;
- il mediatore creditizio è colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- il mediatore creditizio non è responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione e/o erogazione alla clientela dei finanziamenti richiesti, né è responsabile nei confronti della banca o di altri intermediari finanziari degli inadempimenti della clientela;
- al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche o dagli intermediari finanziari o dal cliente.

DIRITTI DELLA CLIENTELA

Il cliente ha il diritto:

- di avere a disposizione copia di questo "Avviso alla Clientela". L'avviso è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o è accessibile sulla homepage del sito ufficiale utilizzato dal mediatore creditizio (www.kredito.it).
- di avere a disposizione e di poter asportare copia del "Foglio Informativo", in vigore. Il "Foglio Informativo" è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o, in caso di pubblicazione telematica a mezzo internet, tale "Foglio Informativo" è accessibile sulla homepage del sito ufficiale del mediatore creditizio (www.kredito.it). Il "Foglio Informativo" forma parte integrante del contratto di mediazione creditizia eventualmente sottoscritto;
- di ottenere, su espressa richiesta del cliente, copia del testo del contratto di mediazione che include anche un documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni del contratto. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto ma ha meri fini informativi;
- di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta, che include il documento di sintesi, il "Foglio Informativo" e l'"Avviso alla Clientela", contenenti le principali norme di trasparenza.
- di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Il mediatore indica al cliente, o a chi per esso, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese;
- di recedere dal contratto di mediazione creditizia entro 3 giorni dalla sottoscrizione dello stesso;
- di rivolgersi al Foro competente di Milano, in caso di controversie, così come stabilito dall'art. 10 del contratto di mediazione creditizia.

STRUMENTI DI TUTELA

Sono a tutela del cliente:

- l'obbligo della forma scritta del contratto di mediazione;
- l'obbligo di indicare nei contratti di mediazione creditizia il compenso e la tipologia di spese a carico del cliente
- l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore, di consegnare al cliente copia di questo "Avviso alla Clientela" e del "Foglio Informativo" relativo al servizio offerto, prima della conclusione del contratto di mediazione;
- l'obbligo di consegnare al Cliente, prima della conclusione del contratto di finanziamento l'avviso contenente le principali norme di trasparenza e il foglio informativo relativi alla operazione di finanziamento offerto dalla banca o dall'intermediario finanziario
- il diritto di recesso entro 3 (tre) giorni dalla data della stipula del contratto di mediazione, così come regolato dall'art. 8 del contratto di mediazione creditizia;
- la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione del compenso, di ogni altra remunerazione e condizioni praticate nonché delle clausole che prevedono, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi;
- l'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi alla attività di mediazione creditizia degli estremi dell'iscrizione all'Albo dei Mediatori Creditizi e che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela alla fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Tale servizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto
- l'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali il mediatore creditizio dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, degli oneri di mediazione creditizia laddove inclusi nella base di calcolo al fine di consentire alla banca e/o all'intermediario finanziario erogante di procedere ad una corretta imputazione nella base di calcolo dell'ISC (l'indicatore sintetico di costo) o del TAEG.



AVVISO ALLA CLIENTELA PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA E FOGLIO INFORMATIVO



Redattati ai sensi dell'art. 16 della Legge 108/1996, del titolo del T.U. Bancario e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della banca d'Italia del 25 Luglio 2003 e del Provvedimento UIC del 29 aprile 2005.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Caratteristiche

La mediazione creditizia è un'attività professionale con la quale si mettono in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o altri intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (concessioni di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma ed ogni altro tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria; acquisto di crediti; credito al consumo, così come definito dall'art. 121 del testo unico bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento; credito ipotecario; prestito su pegno; rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito)

L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti all'Albo dei Mediatori Creditizi tenuto dalla Banca d'Italia.

La mediazione creditizia prevede (i) un'attività di consulenza, (ii) la raccolta di richiesta di finanziamento sottoscritte dai clienti, (iii) lo svolgimento della prima istruttoria per conto della banca o dell'intermediario finanziario erogante, (iv) l'inoltro delle richieste alla banca o all'intermediario finanziario, (v) la mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente.

Dalla mediazione creditizia sono escluse sia la conclusione dei contratti di finanziamento, sia l'effettuazione per conto di banche o altri intermediari finanziari di erogazioni di finanziamenti ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o titoli di credito.

La mediazione creditizia presuppone che non ci siano rapporti di dipendenza, subordinazione o para-subordinazione tra il mediatore e le parti (banche/intermediari finanziari da una parte e potenziale clientela dall'altra). Si precisa che il contratto di mediazione creditizia prevede a carico del mediatore solo obbligazioni di mezzi e non di risultato.

Rischi

La mediazione creditizia non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell'intermediario finanziario. Pertanto può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

A) Spese di istruttoria a carico del cliente che indicativamente non saranno superiori al 3% dell'importo dell'operazione di mutuo richieste da e dovute all'ente erogante per la gestione della pratica.

B) Spese relative a servizi accessori/opzionali, espressamente sottoscritti e accettati dal cliente, dovute al mediatore e documentate dal mediatore creditizio stesso a carico del cliente (quali a mero titolo esemplificativo: spese postali, bolli, visure catastali, visure protesti, contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni etc etc), dovute anche nel caso di mancato perfezionamento del contratto tra il cliente e la banca/intermediario finanziario e non superiori all'1% dell'importo dell'operazione.

C) Spese a titolo di penale pari ad un importo ridotto rispetto alla provvigione pattuita e a cui il cliente è tenuto nel caso in cui revochi l'incarico prima della sua naturale scadenza ed oltre i termini in cui questo è consentito dal contratto di mediazione creditizia, o abbia fornito notizie o documentazione non corrispondente al vero o errate, o rinunci al finanziamento prima del completamento dell'iter di approvazione da parte dell'istituto di credito e/o dell'intermediario finanziario.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE E DIRITTI DEL CLIENTE

Diritti del cliente

1. Il cliente ha diritto di avere a disposizione l'avviso alla clientela e i fogli informativi contenenti informazioni sul mediatore creditizio, sui rischi tipici del servizio offerto, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali.

2. Il cliente ha diritto di ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del contratto di mediazione che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto.

3. Il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta che include il documento di sintesi e il presente foglio informativo

4. Il cliente ha diritto e facoltà di recedere dal contratto di mediazione dandone comunicazione scritta a mezzo fax o telegramma, confermati a mezzo raccomandata entro le 48 ore successive, entro 3 (tre) giorni dalla sottoscrizione dello stesso, così come previsto dall'art. 8 del contratto di mediazione creditizia.

Obblighi del cliente

1. Il cliente ha l'obbligo di fornire al mediatore dati, notizie e documentazione corrispondenti al vero.

2. Il cliente ha l'obbligo di dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, segnalazioni negative in banche dati pubbliche e private, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare.

Obblighi del mediatore

1. Il mediatore creditizio deve comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede svolgendo il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e non divulgando le informazioni relative al cliente delle quali sia venuto a conoscenza in esecuzione dell'incarico conferitogli, ad eccezione di quelle informazioni per le quali la legge imponga obbligo di comunicazione.

LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA MEDIATORE E CLIENTE

1. Il contratto di mediazione creditizia ha una durata di 30 giorni dalla data della sua sottoscrizione e alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti. E' pertanto escluso ogni tipo di rinnovo tacito, fatto salvo il prolungarsi della fase di istruttoria oltre i 30 giorni, a causa di particolari criticità emerse durante l'istruttoria della pratica e/o ritardi non imputabili all'operato del Mediatore (a mero titolo esemplificativo: ritardi da parte dell'Istituto di Credito o dell'Intermediario Finanziario).

2. Eventuali contratti accessori devono essere accettati e sottoscritti dal cliente.

3. Il cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche o intermediari finanziari, o sarà erogato in parte, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicargli né genericamente né specificamente il motivo.

4. Il cliente prende atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo e a nessun titolo responsabile dell'operato delle banche e/o degli altri intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto od omissioni di qualsiasi genere imputabili alle banche e/o agli altri intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di sospensione o interruzione nella erogazione del finanziamento richiesto.

PROCEDURE IN CASO DI CONTROVERSIE

In caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o rapporto ad esso connesso, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Roma, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del Consumatore qualora diverso ed applicabile.